

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **579/1987** (ECLI:IT:COST:1987:579)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **11/12/1987**

Deposito del **23/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3932**

Atti decisi:

N. 579

SENTENZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 1982 dal Pretore di Domodossola, il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto e il 15 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Firenze Sezione Promiscua, iscritte rispettivamente al n. 277 del registro ordinanze 1982, al n. 729 del registro ordinanze 1983 e al n. 743 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982, n. 39 dell'anno 1984 e n. 60, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16 gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in relazione agli artt. 41 e 42.

Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata, subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti.

La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 ("Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico") e successive modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e 23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").

A tale normativa è logicamente collegato l'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.

Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il servizio in argomento.

Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate dai giudici rimettenti. La relativa denuncia d'illegittimità

costituzionale è perciò priva di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.